

TRATTATO NOTARILE

diretto da
FILIPPO PREITE

ATTI NOTARILI
NEL DIRITTO COMUNITARIO
E INTERNAZIONALE

a cura di

FILIPPO PREITE e ANTONIO GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE

VOLUME 1

Diritto internazionale privato

UTET
GIURIDICA

TRATTATO NOTARILE

diretto da
FILIPPO PREITE

VOLUME 1

hanno collaborato:

Stefano Armellini, Tito Ballarino, Bruno Barel, Giacomo Biagioni, Paolo Borghi,
Nerina Boschiero, Alessandra Cagnazzo, Alessandro Alessandrini Calisti,
Sergio Maria Carbone, Gabriella Carella, Laura Carpaneto, Marina Castellaneta,
Matteo D'Auria, Saverio De Bellis, Raffaella Di Chio, Marcello Di Fabio,
Diomede Falconio, Giuseppe Fauceglia, Luigi Fumagalli, Mariacarla Giorgetti,
Paola Ivaldi, Andrea La Mattina, Alessandra Lanciotti, Eloisa Alessandra Luini,
Geo Magri, Fabrizio Marrella, Francesca Trombetta Panigadi, Gaetano Petrelli,
Giuseppina Pizzolante, Ilaria Queirolo, Dario Ricolo, Margherita Salvadori,
Francesco Sbordone, Lorenzo Schiano di Pepe, Giovanni Siola, Francesco Seatzu,
Fabio Tierno, Camillo Ungari Trasatti, Chiara E. Tuo, Antonino Vacirca,
Ilaria Viarengo, Pasqualino Visconti

UTET
GIURIDICA

© 2011 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione UTET Giuridica:
Corso Vittorio Emanuele II, 44 - 10123 Torino
Sito Internet: www.utetgiuridica.it
e-mail: info@wkigiuridica.it

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - e-mail: segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Maria Cristina Bozzo

Redazione: Antonella Prandino

Editing: Gaia Graziano

Ufficio tecnico: Mario Cambria

Composizione: Finotello - Borgo San Dalmazzo (CN)

Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

ISBN: 978-88-598-0537-3

Andrea La Mattina

L'esclusione si giustifica generalmente in ragione del fatto che il criterio di collegamento posto dalla norma di conflitto ha carattere territoriale ed è quindi già preordinato alla ricerca della localizzazione più stretta.

La scelta del legislatore non è priva di conseguenze problematiche, in considerazione della diversa configurazione che l'istituto riceve nei vari paesi: l'esclusione impedisce infatti di tenere conto di eventuali diverse qualificazioni operate dal sistema di diritto internazionale privato dell'ordinamento richiamato⁵⁷ le quali, in assenza di detta esclusione, sarebbero invece suscettibili di rimettere in discussione la competenza dell'ordinamento designato.

L'esclusione del rinvio non interferisce peraltro con quanto si è detto circa la necessità di tenere conto, ai fini dell'accertamento della sussistenza o insussistenza dei presupposti giuridici contemplati per l'applicazione degli istituti contemplati dalla disposizione in commento, di quanto dispongano altre leggi richiamate da altre norme di conflitto.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

di

Andrea La Mattina¹

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

⁵⁷ Si tratta del c.d. rinvio di qualificazione. Secondo un autorevole orientamento dottrinale (in ordine al quale non constano precedenti giurisprudenziali), dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'art. 15 legge 31 maggio 1995, n. 218 (secondo cui la legge straniera è interpretata e applicata secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento di appartenenza), discende che, una volta operata la qualificazione della fattispecie concreta in base alle categorie del sistema giuridico in cui la norma di conflitto è inserita (*lex fori*, diritto comunitario o diritto convenzionale) e dopo avere individuato la norma di conflitto del foro applicabile e l'ordinamento straniero da essa designato, se si tratta di materia per cui è previsto il rinvio, occorre riprocedere alla qualificazione della fattispecie in base ai principi dell'ordinamento straniero per ricondurla all'interno delle categorie dogmatiche ivi previste. All'esito della nuova qualificazione (che potrebbe essere diversa da quella avvenuta in prima battuta) si dovrà operare la sussunzione della fattispecie nell'ambito delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento straniero richiamato le quali, a loro volta, potranno ritenere competente l'ordinamento cui appartengono oppure rinviare "indietro" alla legge del foro o rinviare "oltre" ad un'altra legge (nel qual caso, per verificare se il terzo Stato "accetta" il rinvio, si dovrà operare una terza qualificazione secondo il sistema di conflitto dell'ordinamento richiamato).

¹ Avvocato. Professore a contratto di Diritto della navigazione nell'Università di Genova.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

SOMMARIO. 1. Ambito di applicazione dell'art. 62 e residualità della sua disciplina rispetto al Regolamento n. 864/2007/CE (c.d. "Roma II"). – 2. Il criterio di collegamento del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (I comma, prima parte). – 3. L'opzione del danneggiato in favore dell'applicazione della legge del luogo ove si è verificato il fatto che ha generato il danno (I comma, II parte). – 4. (Segue). Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione del danneggiato. – 5. Il criterio di collegamento dello Stato di cittadinanza e residenza comune a tutti i soggetti coinvolti nel fatto illecito (II comma). – 6. Illeciti a mezzo Internet: un difficile banco di prova per i criteri di collegamento di cui all'art. 62. – 7. Ambito di applicazione della legge individuata in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 62; rilevanza e ratio dell'esclusione del rinvio nella materia della responsabilità civile.

1. Ambito di applicazione dell'art. 62 e residualità della sua disciplina rispetto al Regolamento n. 864/2007/CE (c.d. "Roma II").

La rubrica dell'art. 62 è suscettibile di trarre in inganno, in quanto – come è stato posto in rilievo da attenta dottrina – parrebbe limitare l'ambito di applicazione della norma di conflitto in esame alla sola responsabilità da fatto *illecito*².

In realtà, è pacifico che l'art. 62 si applichi – in linea generale e ferme le esclusioni di cui si dirà di seguito – a tutte le ipotesi di responsabilità civile (non contrattuale) derivanti sia da fatto illecito, sia da fatto lecito (quale, ad esempio, la responsabilità per esercizio di attività pericolose)³: l'utilizzo da parte del legislatore della nozione di "responsabilità per fatto illecito" è il retaggio di una concezione della responsabilità civile che vedeva la "colpa" al centro del sistema. Tale concezione è oggi superata, in quanto la colpa non occupa più una posizione centrale all'interno dell'ambito in esame, da un lato, non essendo più il fondamentale criterio di imputazione della responsabilità⁴ e, dall'altro lato, rilevando quale perno del sistema il concetto, via via sempre più allargato, di "danno ingiusto", il quale – spesso a prescindere dall'illiceità della condotta del soggetto agente – determina l'insorgere della responsabilità⁵.

L'art. 62 è pertanto la norma generale di conflitto prevista dall'ordinamento

² Cfr. SARAVALLE A., *Art. 62*, in BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218 – Commentario*, in *Nuove leggi civ.*, 1996, 1443.

³ Cfr. BALLARINO T., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 2^a ed., Padova, 2007, 227.

⁴ Sul punto pare sufficiente rinviare al classico lavoro di TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, *passim*, ma spec. 1-56.

⁵ In argomento la letteratura è sterminata, pertanto, sia consentito rinviare alla recente, esaustiva analisi di ALPA G., *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010, *passim*, ove completi riferimenti sul punto.

italiano per determinare la legge applicabile a tutte le ipotesi di responsabilità civile (non contrattuale)⁶ diverse:

– da quelle derivanti da atti o fatti compiuti a bordo di navi o aeromobili nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero, che sono disciplinate dall'art. 5 del codice della navigazione, disposizione non abrogata dalla legge 31 maggio 1995, n. 218⁷;

– da quelle derivanti da urti di navi o di aeromobili avvenuti in alto mare o in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato, che sono disciplinate dall'art. 12 del codice della navigazione, disposizione anch'essa non abrogata dalla legge 31 maggio 1995, n. 218⁸;

– da quelle inerenti la responsabilità delle società e degli altri enti di cui all'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, assoggettate alla *lex societatis*⁹;

⁶ Per una critica della soluzione, adottata dal legislatore della legge 31 maggio 1995, n. 218, di prevedere un'unica disciplina di conflitto per tutte le ipotesi di responsabilità civile non contrattuale cfr. MARESCA M., *Il fatto illecito nella riforma del diritto internazionale privato*, in *Dr. resp.*, 1996, 8, il quale, in particolare, deplora il mancato inserimento nella legge di riforma di specifiche norme di conflitto riguardanti la responsabilità per violazione delle norme antitrust, in materia di tutela dell'ambiente e relative agli atti di concorrenza sleale (a quest'ultimo riguardo v. anche l'attenta analisi di HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, Padova, 1996, *passim*, ma spec. 152 ss.).

⁷ In argomento cfr. per tutti CARBONE S.M., *Legge della bandiera e ordinamento italiano*, Milano, 1970, 212 ss.; LEFEBVRE D'OVIDIO A.-PESCATORE G.-TULLIO L., *Manuale di diritto della navigazione*, 11^a ed., Milano, 2008, 703-704.

Sul significato e i limiti della legge della bandiera quale criterio di collegamento relativo ai fatti compiuti a bordo delle navi si veda anche, nella giurisprudenza comunitaria, C. giust. CE 5 febbraio 2004, causa C-18/02, *DFDS Torline*, in *Racc. C. giust. CE*, 2004, I-6022 (su cui cfr. il commento di GARDELLA A., *Giurisdizione in materia di illecito: un passo avanti nella localizzazione del danno patrimoniale*, in *Int'l Lis*, 2004, nn. 2-4, 128), la quale, in relazione ad un caso riguardante "azioni sindacali" poste in essere su una nave, ha in particolare affermato che «lo Stato in cui la nave è registrata dev'essere considerato solamente come uno tra gli elementi che concorrono a identificare il luogo in cui è intervenuto il danno. Per contro, lo Stato di bandiera dovrebbe necessariamente essere considerato come il luogo in cui l'evento dannoso ha cagionato i danni nell'ipotesi in cui i danni si siano materializzati a bordo della nave».

⁸ In argomento cfr. per tutti CARBONE S.M.-CELLE P.-LOPEZ DE GONZALO M., *Il diritto marittimo – Attraverso i casi e le clausole contrattuali*, 3^a ed., Torino, 2006, 353-354; LEFEBVRE D'OVIDIO A.-PESCATORE G.-TULLIO L., *Manuale di diritto della navigazione*, 710.

⁹ Lo sottolinea SEATZU F., *La responsabilità civile nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, 821. In argomento v., senza alcuna pretesa di completezza, BALLARINO T., *La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica*, in *Tratt. Colombo-Portale*, 9*, Torino, 1994, 3 ss.; BALLARINO T., *Problemi di diritto internazionale privato dopo la riforma*, in ABBADESSA P.-PORTALE G. (diretto da), *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, I, Torino, 2006, 161 ss.; BENEDETTELLI M., *Art. 25*, in BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Commentario*, in *Nuove leggi civ.*, 1996, 1108 ss.; BENEDETTELLI M., *La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. soc.*, 1997, 101 ss.; CARBONE S.M., *Lex mercatus e lex societatis tra principi di diritto internazionale privato e disciplina dei mercati finanziari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 27 ss.; CARBONE S.M., *La riforma societaria tra conflitti di leggi e principi di diritto comu-*

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

– da quelle derivanti da danno da prodotto, che sono oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'art. 63 della stessa legge 31 maggio 1995, n. 218¹⁰ disposizione quest'ultima oggi di fatto sostituita dall'art. 5 del Regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. "Roma II")¹¹.

A quest'ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare che, successivamente all'11 gennaio 2009, proprio con l'entrata in vigore del Regolamento c.d. "Roma II", l'ambito applicativo dell'art. 62 si è notevolmente ristretto. La disciplina internazionalprivatistica comunitaria prevale infatti sulla norma in commento, con la conseguenza che l'art. 62 regola – *de residuo* – soltanto le fattispecie non assoggettate al Regolamento c.d. "Roma II", ossia, in estrema sintesi¹²:

– le obbligazioni extracontrattuali di qualsivoglia natura nascenti da fatti verificatisi prima dell'11 gennaio 2009 (v. art. 31 del Regolamento c.d. "Roma II");

– le obbligazioni extracontrattuali nascenti da fatti verificatisi dopo l'11 gennaio 2009 e connesse a questioni inerenti materie diverse da quella "civile e commerciale", tra cui, in particolare, la materia fiscale, doganale e ammini-

nitario, in *Dir. comm. internaz.*, 2003, 97 ss.; DAMASCELLI D., *I conflitti di legge in materia di società*, Bari, 2004, *passim*; LUZZATTO R.-AZZOLINI C., voce "Società (nazionalità e legge regolatrice)", in *Dig. comm.*, XIV, Torino, 1997, 151; MUNARI F., *Riforma del diritto societario italiano, diritto internazionale privato e diritto comunitario: prime riflessioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, 29 ss.; PORTALE G., *La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, 101 ss.; SANTA MARIA A., *Diritto commerciale europeo*, 3^a ed., Milano, 2008, 13 ss.; SANTA MARIA A., *Art. 25*, in POCAR F.-TREVES T.-CARBONE S.M.-GIARDINA A.-LUZZATTO R.-MOSCONI F.-CLERICI R. (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 1041 ss.; SANTA MARIA A., *Spunti di riflessione sulla nuova norma di diritto internazionale privato in materia di società e altri enti*, in *Riv. soc.*, 1996, 1092 ss.; SANTA MARIA A., voce "Società. VII. Diritto internazionale privato", in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993, *ad vocem*; SEATZU F., *Sulla nuova disciplina delle società nel diritto internazionale privato italiano*, in *Giur. comm.*, 1997, 830 ss., cui *adde* da ultimo VISMARA F., *La legge applicabile alle società e alle attività degli amministratori nell'integrazione europea*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, 635 ss., nonché LA MATTINA A., *Il giudice italiano e il diritto societario straniero*, in *Dir. comm. internaz.*, 2009, 933 ss.

¹⁰ In argomento cfr. per tutti SARAVALLE A., *Art. 63*, in BARIATTI S (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218 – Commentario*, in *Nuove leggi civ.*, 1996, 1451 ss. In generale, sulle problematiche internazionalprivatistiche relative alla responsabilità da danno da prodotto cfr. ancora SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, Padova, 1991, *passim*.

¹¹ Sulla disciplina della responsabilità da prodotto nel Regolamento c.d. "Roma II" cfr. FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, 1003 ss.

¹² Sul punto cfr. *ex multis* FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, 986 ss.; MALATESTA A., *Il nuovo diritto internazionale privato in materia di obbligazioni non contrattuali: il Regolamento (CE) "Roma II" entra in vigore*, in *Dr. resp.*, 2008, 1207.

Andrea La Mattina

strativa, ivi inclusi i casi di responsabilità dello Stato per *acta iure imperii* (v. art. 1.1 del Regolamento c.d. “Roma II”);

– le obbligazioni extracontrattuali nascenti da fatti verificatisi *dopo* l’11 gennaio 2009 e derivanti da (a) rapporti di famiglia, (b) obbligazioni alimentari, (c) regimi patrimoniali tra coniugi, (d) successioni, (e) cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili, (f) rapporti inerenti il diritto delle società e, in generale, delle persone giuridiche, (g) trust, (h) danni nucleari e (i) lesione dei diritti della personalità, ivi compresa la diffamazione¹³ (v. art. 1.2 del Regolamento c.d. “Roma II”).

L’ambito di applicazione dell’art. 62 non è invece limitato dalla Convenzione dell’Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in quanto tale convenzione non è stata neppure sottoscritta dall’Italia¹⁴.

2. Il criterio di collegamento del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (I comma, prima parte).

In linea generale, l’art. 62, I comma, I parte, prevede che la responsabilità civile è regolata dalla legge dello Stato dove si è verificato l’evento dannoso, ossia dalla legge dello Stato del luogo dove il danneggiato ha patito le conseguenze derivanti dalla condotta del soggetto agente (c.d. *lex loci damni*)¹⁵.

La norma in esame ha così superato i problemi interpretativi che si erano posti nel vigore della precedente disciplina di cui all’art. 25, II comma, delle preleggi, la quale disponeva che «le obbligazioni non contrattuali sono regolate

¹³ Si noti che anche in base alla legge 31 maggio 1995, n. 218, la legge applicabile alle conseguenze della violazione dei diritti della personalità è determinata ai sensi dell’art. 62: v. espressamente in questo senso il disposto dell’art. 24, II comma, legge 31 maggio 1995, n. 218.

¹⁴ Su tale convenzione (il cui testo è disponibile sul sito Internet della Conferenza dell’Aja, www.hcch.net, ove si trova anche la situazione aggiornata degli Stati tra i quali la convenzione è in vigore) cfr. DE NOVA R., *La convenzione dell’Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1969, 104 ss.

¹⁵ Il criterio di collegamento del luogo dell’evento dannoso utilizzato dall’art. 62, I comma, prima frase, è condiviso anche in ambito europeo, essendo quello adottato dalla norma generale di cui all’art. 4.1 del Regolamento c.d. “Roma II”. Si noti che, anteriormente al Regolamento c.d. “Roma II”, la Corte di giustizia aveva già affermato che la legge applicabile dal giudice nazionale alla responsabilità extracontrattuale è «in linea di principio... la legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno» (così C. giust. CE 9 settembre 2004, causa C-397/02, *Clinique La Ramée ASBL e a. – Jean-Pierre Riehl, Consiglio dell’Unione europea*, in *Racc. C. giust. CE*, 2004, I-7947). Per alcune riflessioni generali circa l’utilizzo da parte del legislatore comunitario del metodo conflittuale tradizionale (e il mancato utilizzo del c.d. principio dello Stato di origine) nell’elaborazione del Regolamento c.d. “Roma II” cfr. per tutti BARIATTI S., *La futura disciplina delle obbligazioni non contrattuali nel quadro della comunitarizzazione del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2005, 15 ss.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano» (legge sintetizzata con la generica espressione latina *lex loci delicti*). Come noto, con riferimento agli illeciti a distanza (ossia con riferimento agli illeciti dove il fatto generatore del danno e l'evento dannoso non coincidono), l'ambiguità di tale formulazione aveva fatto sorgere contrasti in dottrina e in giurisprudenza tra i sostenitori della c.d. teoria dell'azione (secondo cui l'art. 25, II comma, delle preleggi avrebbe inteso indicare la legge del luogo ove si è svolto il comportamento del soggetto agente, ossia il fatto che ha generato il danno) e gli aderenti alla c.d. teoria dell'evento (secondo cui la disposizione in esame avrebbe fatto riferimento alla legge del luogo dell'evento in cui si sono verificati gli effetti lesivi della condotta illecita)¹⁶.

Il disposto dell'art. 62, pur avendo il pregio di risolvere definitivamente i predetti contrasti tra la teoria dell'azione e quella dell'evento in favore di quest'ultima (fatta salva la possibilità per il danneggiato di optare per l'applicazione della legge del fatto generatore del danno: v. *infra*, § 3), fa peraltro sorgere nuovi dubbi interpretativi e determina problemi applicativi anche rilevanti.

In primo luogo, la norma non chiarisce cosa debba intendersi per "evento": tale nozione è indubbiamente problematica nel caso in cui le conseguenze dannose derivanti dalla condotta del soggetto agente si protraggano nel tempo

¹⁶ A sostegno della c.d. teoria dell'azione cfr., in giurisprudenza, Cass. 23 gennaio 1958, n. 161, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1039; App. Bologna 2 dicembre 1980, in *Rep. Foro it.*, 1983, 807, n. 29; Trib. Milano 14 giugno 1965, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1965, 721; Pret. Bari 23 novembre 1984, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1986, 143, nonché, da ultimo, seppure implicitamente, Cass. 20 marzo 2006, n. 6110, in banca dati *DeJure*; in dottrina, MONACO R., *L'efficacia della legge nello spazio*, 2^a ed., Torino, 1964, 354; MORELLI G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, 11^a ed., Napoli, 1982, 57; SPERDUTI G., *Sulla capacità in diritto internazionale privato, con particolare riguardo alla capacità d'obbligarsi per fatto illecito*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1950, 282 ss., nonché – anteriormente all'entrata in vigore delle preleggi – ZICCARDI P., *Questioni di diritto internazionale privato in tema di responsabilità da illecito*, in *Dir. intern.*, 1939, 50 ss.

Aderiva invece alla c.d. teoria dell'evento altra parte della giurisprudenza (Trib. Milano 11 giugno 1998, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 1364; App. Roma 6 settembre 1983, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1984, 167; App. Brescia 23 luglio 1973, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1974, 149), nonché diversa dottrina, tra cui BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, 357 ss.; MENGOSI P., *Diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1983, 189; ORLANDO P.R., voce "Obbligazione (d.i.p. e processuale: obbligazioni da illecito)", in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, 2-3; VITTA E., *Diritto internazionale privato*, III, Torino, 1975, 499.

Si noti, infine, che secondo un'altra parte della dottrina, la norma in esame consentiva al giudice un margine di libertà per riferirsi ora alla legge del luogo del fatto, ora alla legge del luogo dell'evento, a seconda della singola fattispecie: cfr. FERRARI BRAVO L., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*, Napoli, 1973, 115 ss.; FERRARI BRAVO L., *Il luogo di commissione dell'illecito nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, 80 ss.

Per un'accurata analisi delle diverse sentenze sopra menzionate cfr. CARBONE S.M.-IVALDI P., *Lezioni di diritto internazionale privato*, Padova, 2000, 150-154.

Andrea La Mattina

e/o nello spazio, come nel caso in cui un soggetto venga ferito in un incidente avvenuto nello Stato “A” e successivamente muoia, in conseguenza delle ferite riportate, nello Stato “B”, mentre gli eredi di costui – danneggiati patrimonialmente e moralmente per la scomparsa del congiunto – risiedono nello Stato “C”. A questo riguardo, mentre una parte della dottrina ha sostenuto che – nel silenzio del legislatore – “il giudice dispone di un margine di discrezionalità nella determinazione della legge applicabile”¹⁷, la giurisprudenza italiana ha condivisibilmente affermato che la nozione di “danno”, rilevante ai fini della localizzazione del luogo dell’evento cui si riferisce l’art. 62, deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che lo Stato dove si è verificato l’evento dannoso è quello “ove si è realizzato il danno iniziale, e non dove si sono prodotti gli eventuali effetti ulteriori”¹⁸. In senso analogo si è espressa la giurisprudenza, comunitaria ed italiana, chiamata ad interpretare il criterio di competenza giurisdizionale previsto dall’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi sostituito tra i paesi dell’UE diversi dalla Danimarca dall’art. 5.3 del Regolamento CE 44/2001, che ne ha anche modificato il testo), il quale prevede quale “foro facoltativo” per le azioni riguardanti la responsabilità da fatto illecito quello “del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”. In particolare, tale giurisprudenza ha affermato che il luogo dell’evento è quello dove è effettivamente intervenuto il “danno iniziale”¹⁹, ma non coincide in-

¹⁷ Così BALLARINO T., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 224.

¹⁸ Così Trib. Roma 16 ottobre 2002, in *Giur. rom.*, 2002, 480. In termini identici si esprime BAREL B.-ARMELLINI S., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, Milano, 2008, 261.

In proposito, la Cassazione ha peraltro precisato che le domande di risarcimento del danno morale patito dai congiunti residenti in Italia di passeggeri periti in un incidente aereo avvenuto all’estero sono regolate dalla legge italiana (quale legge dell’evento), in quanto la lesione subita da tali congiunti, aggiungendosi all’effetto dannoso iniziale, integra essa stessa un danno e può essere fatta valere in giudizio mediante azione risarcitoria a sé stante: così Cass. 31 gennaio 2006, n. 2128, in *Dir. maritt.*, 2007, 410. Come è stato rilevato da PITTALUGA I., *Localizzazione del danno “indiretto” e vittime par ricochet*, in *Dir. maritt.*, 2007, 418, quest’ultima affermazione della Cassazione contrasta con i principi elaborati – in tema di competenza giurisdizionale – dalla Corte di giustizia nel caso *Dumez*, ove è stato affermato che la nozione di “evento” di cui all’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 «non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno, che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l’autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo in cui egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio»: così C. giust. CE 11 gennaio 1990, causa 220/88, *Dumez*, in *Racc. C. giust. CE*, 1990, I-00049, cui *adde* la giurisprudenza citata alle successive note 19 e 20. Conforme all’interpretazione della Corte di giustizia è invece l’affermazione contenuta in una precedente pronuncia della Cassazione, secondo cui «ai sensi dell’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles... assume rilevanza, in riferimento a una domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti della vittima immediata»: così Cass., S.U., 11 febbraio 2003, n. 2060, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, 547.

¹⁹ V., da ultimo, C. giust. CE 16 luglio 2009, causa C-189/08, *Zuid-Chemie BV*, in *Racc. C. giust. CE*, 2009.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

vece con il luogo in cui il danneggiato sostiene di aver subito un pregiudizio conseguente ad un “danno iniziale” subito altrove²⁰.

In secondo luogo, quando ad un’azione unica corrisponde una pluralità di eventi localizzati in differenti Stati, c.d. *multistate delicts* (si pensi a casi di sversamento di sostanze inquinanti nell’alveo di un fiume che attraversa diversi Stati o agli illeciti a mezzo stampa), il criterio di collegamento previsto dalla norma in esame condurrà ad un *dépeçage* della fattispecie, con la conseguente applicazione di una pluralità di leggi diverse a ciascuno degli eventi. Tale situazione non è priva di conseguenze in quanto – ad esempio – si porrà il problema di stabilire quale tra le varie leggi regolatrici di ogni singolo “evento” sia applicabile ai fini della valutazione dell’antigiuridicità del(l’unico) “fatto” generatore del danno²¹. A questo riguardo, sembra ragionevole ritenere che il “frazionamento” della fattispecie operi nel senso di scomporre anche la condotta del soggetto agente in modo che tale condotta andrà valutata per ciascun evento in base alla legge applicabile a quest’ultimo; con la conseguenza che – per paradosso – l’agente potrà rispondere in relazione a determinati eventi generati dalla propria condotta, mentre potrà non dover rispondere in relazione ad altri eventi, potendo essere considerata la condotta di tale soggetto antigiuridica in un determinato ordinamento e, invece, conforme alla legge in un altro²².

Anche con riferimento ai problemi inerenti i cc.dd. *multistate delicts*, pare inoltre illuminante richiamare le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza italiana e comunitaria in materia di competenza giurisdizionale nelle cause riguardanti la responsabilità per fatto illecito e, in particolare, i casi inerenti gli illeciti commessi a mezzo stampa. In tali casi, infatti, è stato chiarito che il danneggiato può scegliere se convenire l’editore di una pubblicazione diffamatoria nel foro del domicilio di quest’ultimo ovvero dinanzi ai giudici di ciascuno degli Stati dove la pubblicazione è stata diffusa e il danneggiato afferma di avere subito un danno alla propria reputazione, ma, in quest’ultimo caso, il giudice di ciascuno di tali Stati sarà competente a conoscere soltanto i danni patiti dal danneggiato nel proprio Stato di appartenenza²³. In proposito, è stato

²⁰ Cfr. C. giust. CE 10 giugno 2004, causa C-168/02, *Kronhofer*, in *Racc. C. giust. CE*, 2004; C. giust. CE 19 settembre 1995, causa C-364/93, *Marinari*, in *Racc. C. giust. CE*, 1995; Cass. 22 luglio 2004, n. 13662, in *Foro it.*, 2005, 1, 1458; Cass. 11 febbraio 2003, n. 2060, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, 547; Cass. 22 maggio 1998, n. 5145, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1999, 966; Trib. Monza 20 maggio 2002, in *Giur. mer.*, 2003, 2.

²¹ Tale problematica è stata evidenziata in particolare da MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 2^a ed., Torino, 2006, 227-228 e da POCAR F., *Art. 62*, in AA.VV., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 1212.

²² A conclusioni analoghe a quelle di cui al testo giunge – con riferimento al caso specifico della responsabilità per atti di concorrenza sleale – HONORATI C., *La legge applicabile alla concorrenza sleale*, Padova, 1996, 247 ss.

²³ Così C. giust. CE 7 marzo 1994, causa C-68/95, *Fiona Shevill*, in *Racc. C. giust. CE*, 1994. Per

Andrea La Mattina

altresì precisato che, invece, non è competente a conoscere dell'azione di risarcimento dei danni da diffamazione né il giudice dello Stato di domicilio del danneggiato, né il giudice dello Stato dove il danneggiato afferma di aver subito un pregiudizio alla reputazione, nel caso in cui la pubblicazione asseritamente diffamatoria non sia stata distribuita in tali luoghi²⁴. I principi affermati da tale giurisprudenza valgono – *mutatis mutandis* – anche ai fini dell'interpretazione del concetto di “evento” rilevante per la determinazione della legge applicabile alla responsabilità civile e confermano, da un lato, il significativo “frazionamento” della leggi applicabili al fatto illecito da cui conseguano danni localizzati in Stati diversi e, dall'altro lato, che il luogo dell'evento corrisponde soltanto al luogo dove il “danno iniziale” si è manifestato e non anche a quel diverso luogo dove eventuali conseguenze dannose “ulteriori” possono essersi verificate.

3. L'opzione del danneggiato in favore dell'applicazione della legge del luogo ove si è verificato il fatto che ha generato il danno (I comma, II parte).

La seconda parte del primo comma dell'art. 62 conferisce al danneggiato la facoltà di chiedere l'applicazione della legge del luogo ove si è verificato “il fatto che ha causato il danno”, ossia – come precisa la Relazione governativa – la “legge del luogo ove si è svolta l'azione illecita”²⁵ (c.d. *lex loci actus*). Il criterio di collegamento “opzionale” previsto dalla disposizione in esame è quindi basato sulla legge del luogo dove è stata compiuta l'attività “esecutiva” che ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale²⁶, con la precisazione che – in determinate situazioni – non rileva l'elemento dinamico della “condotta materiale” del soggetto agente, ma l'elemento per così dire statico della “causazione del danno”. Si pensi, ad esempio, al caso della responsabilità per diffamazione a mezzo stampa, dove, ai fini della determinazione della legge applicabile, si deve avere riguardo non al luogo di redazione dell'articolo, ma a quello di diffusione al pubblico di tale articolo²⁷.

un commento a tale decisione cfr. *ex multis* SARAVALLE A., “*Forum damni*” o “*fora damni*”? in *Foro it.*, 1995, IV, 332 ss.

²⁴ Così Cass., S.U., 27 ottobre 2000, n. 1141, in *Dr. resp.*, 2001 con nota parzialmente critica di SARAVALLE A., *La Cassazione e le Convenzioni di Bruxelles e Lugano: vecchi principi e nuove incertezze applicative in materia di responsabilità civile*.

²⁵ V. la Relazione illustrativa al disegno di legge che avrebbe condotto alla legge 31 maggio 1995, n. 218, *sub* art. 62, riportata in POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1997, 193.

²⁶ In questi termini cfr. MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 225.

²⁷ In questo senso cfr. SARAVALLE A., *Art. 62*, 1446.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

Il concorso alternativo della *lex loci damni* con la *lex loci actus* previsto dalla norma in esame parrebbe ispirato alla c.d. “teoria dell’ubiquità”; in realtà, tale teoria non è accolta integralmente dall’art. 62, in quanto i criteri di collegamento del *locus damni* e del *locus delicti* non sono posti su un piano di perfetta parità, essendo invece accordata prevalenza al primo di tali criteri nel caso – sicuramente più frequente nella pratica – in cui il danneggiato non effettui la scelta della legge²⁸.

La circostanza che l’opzione tra la legge del luogo dell’evento dannoso e la legge del fatto generatore del danno sia rimessa al danneggiato (e non, per esempio, al giudice), *da un lato*, è coerente con la corrispondente disciplina in tema di competenza giurisdizionale all’interno dello spazio giudiziario europeo (che prevede quali fori alternativi per la responsabilità extracontrattuale sia quello dell’evento sia quello del fatto²⁹), favorendo così la corrispondenza tra *forum* e *ius* (per lo meno nei casi in cui attore sia il danneggiato)³⁰ e, dall’altro lato, si caratterizza per il *favor laesi* in quanto – in teoria³¹ – consente al danneggiato di ottenere dal giudice l’applicazione della legge a lui più favorevole o, comunque, da quest’ultimo più conosciuta. In quest’ultimo senso, parte della dottrina ha correttamente sottolineato come la facoltà del danneggiato di esercitare l’opzione prevista dalla norma in esame “non si aggiunge ad un criterio di collegamento basato sul metodo tradizionale, ma trasforma l’intera disposizione... in una disposizione improntata in blocco... al metodo materiale dei conflitti di leggi”³².

²⁸ Così CARBONE S.M.-IVALDI P., *Lezioni di diritto internazionale privato*, 156. Nello stesso senso cfr. PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, 542-543, il quale richiama quanto affermato da SARAVALLE A., *Recenti sviluppi in materia di responsabilità civile in diritto internazionale privato comparato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, 669; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1446. Quest’ultimo Autore in proposito correttamente sottolinea che l’opzione di scelta di legge attribuita al danneggiato possa essere in concreto difficilmente esercitabile laddove il danneggiato si avvalga di un avvocato che non tenga in dovuta considerazione gli elementi di internazionalità della fattispecie ovvero non conosca le due leggi alternativamente opzionabili e non possa così confrontarne gli effetti e le conseguenze sulla posizione dello danneggiato.

²⁹ L’art. 5.3 del Regolamento CE n. 44/2001 è stato infatti interpretato dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza italiana nel senso di comprendere sia il “luogo del verificarsi del danno” sia il “luogo del verificarsi del fatto produttivo del danno medesimo”. Sul punto cfr. per tutti CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo*, 6^a ed., con la collaborazione di Amalfitano C. e Tuo C., Torino, 2009, 91-92.

³⁰ Cfr. POCAR F., *Art. 62*, 1213-1214.

³¹ Sul fatto che, in concreto, la scelta di legge da parte del danneggiato può essere difficilmente esercitabile v. le considerazioni di Saravalle di cui *supra*, nt. 28.

³² Così PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, 523, il quale sottolinea altresì che la facoltà attribuita al danneggiato dall’art. 62 di scegliere la legge applicabile è espressione della volontà del legislatore di favorire il danneggiato con riguardo al contenuto o alla migliore conoscenza della legge designata: v. PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, 541.

Andrea La Mattina

L'art. 62 ha quindi innovato radicalmente la previgente disciplina, in quanto per la prima volta ha coniugato due tecniche del tutto estranee all'art. 25 delle preleggi, contestualmente dando rilievo all'autonomia privata "in senso internazionalprivatistico" nel campo della responsabilità civile e superando il principio della neutralità delle norme di conflitto in favore dell'ingresso di considerazioni di carattere materiale a tutela del danneggiato³³.

4. (Segue). Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione del danneggiato.

L'art. 62 non precisa i termini e le modalità per l'esercizio della scelta di legge da parte del danneggiato.

Quanto al termine occorre distinguere il caso in cui l'opzione sia esercitata anteriormente al processo dal caso in cui essa sia esercitata durante il processo.

La dottrina è unanime nel ritenere che l'opzione possa essere esercitata anteriormente al processo e possa anche costituire oggetto di un accordo contrattuale tra danneggiante e danneggiato, purché peraltro la scelta della legge applicabile intervenga successivamente al verificarsi del fatto generatore della responsabilità extracontrattuale; ciò in quanto, prima di tale momento, il danneggiato sarebbe privato della possibilità di valutare e comparare gli effetti della scelta di legge, in chiaro contrasto con il *favor laesi* che – come già precisato al precedente § 3 – caratterizza la *ratio* della norma in esame³⁴.

Stante la laconicità dell'art. 62, le conclusioni raggiunte dalla dottrina oggi sembrano tuttavia dover essere riconsiderate sulla base dell'evoluzione della disciplina europea sui conflitti di legge in materia extracontrattuale. In particolare, l'art. 14.1 del Regolamento c.d. "Roma II" prevede che, nell'ambito dei rapporti tra soggetti che esercitano tutti un'attività commerciale (c.d. rapporti

³³ Cfr. MARESCA M., *Il fatto illecito nella riforma del diritto internazionale privato*, 10; SARAVALLE A., *Art. 62*, 144. In argomento cfr. anche TONOLO S., *Obbligazioni non contrattuali*, in CONETTI L.-TONOLO S.-VISMARA F., *Commento alla riforma del diritto internazionale privato*, Torino, 2001, 305 ss.

Sulla rilevanza dell'autonomia privata "in senso internazionalprivatistico" cfr. per tutti CARELLA G., *Autonomia privata e scelta di legge nel diritto internazionale privato*, Bari, 1999, *passim*, cui adde l'attenta analisi di PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, 515-559.

Sulla distinzione fra il concetto di autonomia privata in senso "internazionalprivatistico" e autonomia "negoziale" cfr. CARBONE S.M., *L'autonomia privata nel diritto internazionale privato delle obbligazioni*, in *Dir. comm. internaz.*, 1982, 17; JACQUET J.M., *Principe d'autonomie et contrats internationaux*, Paris, 1983, 222-223; LOPEZ DE GONZALO M., *L'obbligazione di consegna nella vendita marittima*, Milano, 1997, 9-11 e, da ultimo, MARRELLA F., *La nuova lex mercatoria – Principi UNIDROIT ed usi dei contratti del commercio internazionale*, in *Tratt. Dir. comm. Galgano*, XXX, Padova, 2003, 109 ss.

³⁴ In questo senso cfr. CARBONE S.M.-IVALDI P., *Lezioni di diritto internazionale privato*, 158; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 226; POCAR F., *Art. 62*, 1214; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1448.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

business-to-business), un accordo sulla scelta della legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale è valido anche se stipulato “prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno”³⁵. Mi pare che la precisazione compiuta dal Regolamento c.d. “Roma II” possa essere estesa analogicamente anche alle situazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 62: è ben vero che in questo modo viene forse compressa la posizione del danneggiato “professionista”, tuttavia occorre ricordare che tale soluzione ha il pregio di estendere la portata dell’autonomia privata in un settore, quale quello dei rapporti del commercio internazionale tra soggetti aventi analogo potere negoziale, nel quale non vi sono parti “deboli” da dovere tutelare e pertanto non si giustificano limitazioni della capacità delle parti di disporre dei propri diritti anche anteriormente al loro sorgere e, in generale, non si giustificano intromissioni da parte degli ordinamenti statali nella possibilità per le parti di disciplinare autonomamente i propri rapporti giuridici (salvi il limite dell’ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria)³⁶.

Quanto al caso in cui la scelta di legge venga esercitata durante il processo, vi è contrasto in dottrina tra coloro i quali ritengono che il danneggiato possa compiere tale scelta fino al momento della precisazione delle conclusioni³⁷ e quelli che invece sostengono che l’opzione debba essere esercitata nel primo atto difensivo del danneggiato (atto di citazione ovvero comparsa di risposta, in caso di azione di accertamento negativo da parte del presunto danneggiante³⁸) o, comunque, in *limine litis*³⁹. A prescindere dalla

³⁵ Sul punto cfr. per tutti FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”)*, 1029-1030.

³⁶ Sul punto, con specifico riferimento ai rapporti del commercio marittimo internazionale cfr. CARBONE S.M., *Autonomia privata e modelli contrattuali del commercio marittimo internazionale nei recenti sviluppi del diritto internazionale privato: un ritorno all’antico*, in *Dir. maritt.*, 1995, 318, il quale ha evidenziato «un assai limitato rilievo, ed in via di estrema supplenza, della disciplina legale degli specifici ordinamenti statali nei cui ambiti devono essere realizzati gli effetti dei rapporti in esame, salvi alcuni principi di ordine pubblico e/o limiti all’autonomia privata eventualmente previsti da tali ordinamenti in virtù di norme di applicazione necessaria».

³⁷ Cfr. MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 225; POCAR F., *Art. 62*, 1214.

³⁸ La dottrina ha evidenziato in proposito che la situazione del presunto danneggiante che agisca per l’accertamento negativo della propria responsabilità si presenta problematica in quanto egli conviene il danneggiato nell’incertezza di quale sarà la legge applicabile alla controversia: v. in proposito MARESCA M., *Il fatto illecito nella riforma del diritto internazionale privato*, 11; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1448, il quale suggerisce che – in tale ipotesi – l’attore dovrà iniziare la causa sulla base della legge del luogo dell’evento dannoso, la quale troverà senz’altro applicazione salvo che il convenuto-danneggiato nel primo atto difensivo non richieda l’applicazione della legge del luogo del fatto generatore del danno.

³⁹ Cfr. BALLARINO T., *Diritto internazionale privato*, 2^a ed., Padova, 1999, 723; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1447 ss.; SEATZU F., *La responsabilità civile nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, in *Resp. civ. Prev.*, 1998, 818, nonché, implicitamente, CARBONE S.M.-IVALDI P., *Lezioni di diritto*

circostanza che, essendo da un punto di vista processuale la scelta della legge applicabile una modificazione della domanda del danneggiato⁴⁰, tale scelta è soggetta alla preclusione di cui all'art. 183 c.p.c. e, pertanto, deve essere esercitata entro la memoria di cui al VI comma, n. 1, di tale articolo, l'orientamento secondo cui l'*optio iuris* va compiuta nel primo atto difensivo del danneggiato appare preferibile in quanto è evidente che l'incertezza circa la legge applicabile al merito della controversia può ledere gravemente i diritti di difesa dell'asserito danneggiante, il quale verosimilmente non dovrebbe essere in grado di difendersi adeguatamente non sapendo quali norme applicare alla fattispecie⁴¹. Inoltre è evidente che, da un punto di vista pratico, il corretto svolgimento del processo potrebbe essere notevolmente compromesso: senza conoscere la legge applicabile, infatti, la dottrina si è chiesta come potrà essere precisato il *thema decidendum* o come potrà essere valutata la rilevanza di un'istanza istruttoria⁴²?

L'art. 62 non precisa le modalità per l'esercizio dell'*optio iuris* da parte del danneggiato, che non richiede particolari formalità e può pertanto essere espressa o comunque risultare in modo ragionevolmente chiaro dal primo atto difensivo del danneggiato. A quest'ultimo riguardo pare sufficiente che il danneggiato indichi nel proprio atto difensivo le norme di una determinata legge (ad esempio l'art. 2043 c.c.)⁴³ ovvero che invochi l'applicazione della legge del luogo dove si è svolto il fatto generatore del danno, anche senza specificare tale luogo, la cui individuazione sarà rimessa al giudice⁴⁴.

In caso di incertezza circa la scelta della legge applicabile, il giudice potrà senz'altro chiedere chiarimenti al danneggiato nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c. al fine di stabilire la legge regolatrice del merito della controversia⁴⁵.

Qualora invece il danneggiato ometta di esercitare la scelta nei termini sopra visti ovvero scelga una legge diversa da quella del luogo del fatto gene-

internazionale privato, 158. Nello stesso senso, con riferimento al Regolamento c.d. "Roma II", v. FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, 1029-1030, nt. 241.

⁴⁰ In questi termini si esprime esplicitamente SEATZU F., *La responsabilità civile nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 818, il quale richiama BALLARINO T., *Diritto internazionale privato*, 723.

⁴¹ Cfr. SARAVALLE A., *Art. 62*, 1447 ss.

⁴² Lo sottolinea correttamente FRANZINA P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, 1029-1030, nt. 241.

⁴³ Così SARAVALLE A., *Art. 62*, 1448. *Contra*, nel senso che il riferimento alle norme di una determinata legge non può considerarsi come una valida scelta della legge applicabile, cfr. MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale - Parte speciale*, 225.

⁴⁴ Cfr. MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale - Parte speciale*, 225, che peraltro sottolineano come "non sia chiaro quale possa essere l'utilità per il danneggiato di una simile scelta al buio".

⁴⁵ Cfr. SARAVALLE A., *Art. 62*, 1448.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

ratore del danno, la controversia sarà senz'altro regolata dalla legge del luogo dell'evento dannoso⁴⁶.

Infine, in caso di pluralità di danneggiati, qualora questi ultimi abbiano instaurato un unico processo contro il danneggiante esercitando peraltro la propria *optio iuris* in modo eterogeneo (ossia scegliendo alcuni la *lex loci damni* e altri la *lex loci actus*), onde evitare problemi di coordinamento tra le varie normative applicabili e decisioni contraddittorie⁴⁷ parrebbe opportuno che il giudice proceda ad una separazione delle cause *ex art. 103, II comma, c.p.c.*, facendo sì che nello stesso processo siano decise soltanto le azioni regolate dalla medesima legge.

5. Il criterio di collegamento dello Stato di cittadinanza e residenza comune a tutti i soggetti coinvolti nel fatto illecito (II comma).

Il II comma dell'art. 62 prevede un'eccezione all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dal primo comma del medesimo art. 62 (criteri basati – come si è visto nei precedenti paragrafi – sul luogo dell'evento dannoso e sul luogo del fatto generatore del danno): la disposizione in esame prevede infatti che, «[q]ualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato» (c.d. *lex patriae*). Le tipiche fattispecie che l'art. 62, II comma, intende disciplinare sono i tamponamenti stradali verificatisi in prossimità della frontiera tra veicoli condotti da guidatori aventi cittadinanza e residenza in uno Stato diverso da quello ove è avvenuto il sinistro ovvero le collisioni avvenute all'estero tra sciatori aventi cittadinanza e residenza nel medesimo paese di origine⁴⁸.

La *ratio* dell'applicazione della *lex patriae* alle ipotesi di responsabilità civile che coinvolgono “soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti” è evidente: nel caso previsto dalla norma in esame le leggi dei luoghi ove si sono verificati rispettivamente il fatto generatore del danno ovvero l'evento dannoso hanno ben pochi elementi di contatto con la fattispecie in quanto – come è stato correttamente precisato da parte della dottrina – “la sola realtà economico-giuridica interessata è quella dello Stato al quale indirizzano nazionalità e residenza dei soggetti coinvolti”⁴⁹.

⁴⁶ Cfr. ancora SARAVALLE A., *Art. 62*, 1449.

⁴⁷ Tali problemi sono in particolare sottolineati da CARBONE S.M.-IVALDI P., *Lezioni di diritto internazionale privato*, 157-158 e da POCAR F., *Art. 62*, 1214-1215.

⁴⁸ Sui profili internazionalprivatistici degli infortuni sciatori cfr. POCAR F., *Problemi di diritto internazionale privato in tema di infortuni sciatori e prospettive di una regolamentazione internazionale*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1976, 496 ss.

⁴⁹ Così MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 223. In generale, sui limiti della *lex loci delicti* quale criterio di collegamento relativo alla responsabilità civile cfr. POCAR F., *Le lieu du fait illicite dans les conflits de lois e de jurisdictions*, in *Trav.*

Andrea La Mattina

Una simile eccezione alla *lex loci delicti* caratterizza le norme sui conflitti di legge di diversi ordinamenti giuridici⁵⁰, tuttavia l'ambito applicativo del criterio di collegamento previsto dalla disposizione in esame è estremamente limitato rispetto alle corrispondenti normative straniere in quanto soggetto alla duplice condizione che l'illecito coinvolga soggetti che non solo siano cittadini del medesimo Stato, ma anche che in tale Stato siano residenti; il che rende la *lex patriae* in concreto difficilmente utilizzabile⁵¹.

L'art. 62, II comma, lascia aperte diverse rilevanti questioni.

In primo luogo, la disposizione in esame non chiarisce quali siano i soggetti "coinvolti" nel fatto illecito. Secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, la norma in esame si riferirebbe al rapporto bilaterale tra danneggiante e danneggiato isolatamente considerato e, pertanto, i soggetti coinvolti nel fatto illecito sarebbero soltanto questi ultimi, con la conseguenza che non rileverebbero ai fini dell'applicazione della *lex patriae* la cittadinanza e la residenza (o la sede) di altri soggetti. In particolare, ad esempio, non rileverebbero né la nazionalità e la sede della compagnia di assicurazioni eventualmente chiamata in garanzia dal danneggiante ovvero convenuta in via diretta dal danneggiato, né la nazionalità e il luogo di residenza di altri danneggiati⁵². Tale interpretazione, che ha certamente il pregio di estendere ragionevolmente il ridotto ambito di applicazione dell'art. 62, II comma, non pare peraltro potersi condividere. Infatti, tale norma in realtà non considera il solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma si riferisce a tutti i soggetti interessati alla fattispecie generatrice della responsabilità civile, con la conseguenza che – se tale fattispecie non riguarda soltanto cittadini di un unico Stato ivi residenti – la *lex patriae* non potrà trovare applicazione⁵³.

Com. Fr. (1985-1986), Paris, 1988, 71 ss., cui *adde* i riferimenti contenuti in SARAVALLE A., *Art. 62*, 1441-1443, specialmente in nota.

⁵⁰ Sul punto sia consentito rinviare all'analisi di SARAVALLE A., *Recenti sviluppi in materia di responsabilità civile in diritto internazionale privato comparato*, 657 ss.; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1449-1450, ove ulteriori riferimenti, cui *adde* Orlando P.R., voce "Obbligazione (d.i.p. e processuale: obbligazioni da illecito)", 4-5.

⁵¹ Lo sottolineano in senso critico POCAR F., *Art. 62*, 1216; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1450.

⁵² In questo senso cfr. Trib. Bolzano sez. distaccata di Brunico 21 aprile 2005, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 137 (confermata da App. Bolzano 15 maggio 2006, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 137); in dottrina cfr. SARAVALLE A., *Art. 62*, 1450, cui *adde*, nel senso che ai fini dell'applicazione della *lex patriae* non rileverebbe la nazionalità della compagnia di assicurazione, BAREL B.-ARMELLINI S., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 260.

⁵³ In questo senso cfr. MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 223-224; SEATZU F., *La responsabilità civile nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 818, cui *adde*, con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità civile derivanti da urti di nave non avvenuti in alto mare, CARBONE S.M.-CELLE P.-LOPEZ DE GONZALO M., *Il diritto marittimo*, 353-354 (con riferimento invece agli urti di nave avvenuti in alto mare non si applica l'art. 62, bensì l'art. 12 del codice della navigazione: v. *supra*, nt. 87 e testo corrispondente).

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

In secondo luogo, non è chiaro se l'applicazione della *lex patriae* precluda o meno al danneggiato l'esercizio della facoltà – prevista dal primo comma della disposizione in esame – di scelta della legge del luogo dove è avvenuto il fatto generatore del danno. A questo riguardo, secondo una parte della dottrina, né dal testo, né dalla *ratio* dell'art. 62 si potrebbe desumere una preclusione all'esercizio della facoltà di scelta della legge applicabile da parte del danneggiato; anzi – sempre secondo tale dottrina – «dal *favor* accordato al soggetto danneggiato si ricavano chiare indicazioni a sostegno della soluzione che interpreta il secondo comma dell'art. 62 come una deroga al solo criterio di collegamento della *lex loci eventus delicti*»⁵⁴. In realtà, sia la “lettera” sia la *ratio* della disposizione in esame conducono a conclusioni opposte a quelle cui giunge la dottrina ora richiamata⁵⁵. Infatti, il testo dell'art. 62, II comma, è perentorio nell'affermare che la *lex patriae* si applica tutte le volte in cui la fattispecie coinvolge “soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti”, senza prevedere eccezioni di sorta e senza richiamare la facoltà di scelta della legge applicabile prevista in favore del danneggiato dal primo comma. Inoltre, la *ratio* di tutela del danneggiato (che, come si è visto, caratterizza l'*optio iuris* di cui al primo comma dell'art. 62: v. *supra*, § 3) è presente anche nella disposizione in esame, in quanto essa prevede l'applicazione della legge dello Stato di cui il danneggiato è cittadino e residente: è quindi evidente che – anche negando la *optio iuris* – il *favor laesi* non pare venire meno.

6. Illeciti a mezzo Internet: un difficile banco di prova per i criteri di collegamento di cui all'art. 62.

I tradizionali criteri di collegamento basati sulla localizzazione della fattispecie fanno sorgere notevoli problematiche applicative con riferimento agli illeciti posti in essere a mezzo internet, illeciti nel contesto dei quali – ad esempio – la determinazione del luogo ove è avvenuto il fatto generatore del danno ovvero del luogo dove si è prodotto l'evento dannoso appare estremamente difficile⁵⁶. Infatti, internet è uno strumento di comunicazione le cui

⁵⁴ Così SEATZU F., *La responsabilità civile nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 818.

⁵⁵ Nel senso che, qualora sussistano i presupposti per applicare l'art. 62, comma 2, il danneggiato non abbia la facoltà di scegliere la *lex loci actus* cfr. MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 229; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1449, nt. 47.

⁵⁶ Per analoghe considerazioni cfr., *ex multis*, nella dottrina italiana BAREL B.-ARMELLINI S., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 261-262; BARIATTI S., *Internet: aspects relatifs aux conflicts de lois*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1997, 545 ss.; CERINA P., *Il problema della legge applicabile e della giurisdizione*, in TOSI E. (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, 2^a ed., Milano, 2001, 409 ss.; DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, 2^a ed., Milano, 2005, 203 ss.

Andrea La Mattina

caratteristiche tecniche rendono totalmente indifferente la collocazione geografica delle proprie risorse e degli utenti che usufruiscono di queste ultime: un determinato utente, infatti, può accedere alla propria casella di posta elettronica (gestita da un server localizzato in un determinato Stato) da qualunque parte del mondo (eventualmente anche in alto mare ovvero in spazi aerei non soggetti alla sovranità di alcuno Stato) e spedire un messaggio diffamatorio a una pluralità di destinatari, i quali, anch'essi, potranno accedere alle proprie rispettive caselle di posta elettronica in luoghi diversi dallo Stato ove è localizzato il server che gestisce tali caselle. Di più. Un utente può avvalersi di un "anonimizer" per impedire l'identificazione del proprio computer con cui si connette ad un determinato sito internet (anch'esso anonimo, cioè non identificato da un "domain name" tradizionale, ma da un nome criptato) e inserire in un "blog" aperto su tale sito (accessibile tramite il *world wide web* da qualsiasi parte del pianeta) frasi diffamatorie contro un'impresa multinazionale conosciuta in tutto il mondo.

Tali considerazioni hanno condotto una parte della dottrina ad affermare che i meccanismi tradizionali su cui si basano le norme di diritto internazionale privato (incentrati sulla localizzazione della fattispecie) non sono adeguati a dirimere i conflitti di legge riguardanti Internet, che – anche alla luce degli esempi sopra proposti – sembrerebbe un mero spazio "virtuale", una "*terra nullius*" distinta dal (e insuscettibile di essere assimilato al) mondo "reale"⁵⁷.

Invero, come è stato sottolineato da attenta dottrina, anche internet appartiene però al mondo "reale": «les sujets d'Internet sont des personnes bien réelles, qui ont un domicile ou un siège réel, font des paiements réels, à travers des comptes courant réel auprès de banques réelles, et dans le cas d'actes illicites commis par le réseau subissent des dommages réels à leur réputation et à leurs biens, qui doivent être évalués par rapport à leur vie réelle et au marché»⁵⁸. Pertanto, anche i fenomeni dell'internet sono certamente localizzabili in un determinato ordinamento giuridico, con la conseguenza che i tradizionali criteri di collegamento di cui alle norme di diritto internazionale privato conservano la validità anche in relazione alla realtà virtuale.

Come si è sopra evidenziato, peraltro, l'applicazione agli illeciti commessi a mezzo internet dei criteri di collegamento di cui all'art. 62 può apparire in concreto estremamente difficile a causa delle difficoltà di localizzazione della fattispecie. In particolare, alla luce degli esempi sopra riportati – fermo che l'applicazione della *lex patriae* appare evidentemente una mera ipotesi di scuola

⁵⁷ In questo senso cfr. per tutti BURNSTEIN M.R., *Conflicts on the Net. Choice of Law in Transnational Cyberspace*, in *Vanderbilt J. Trans. L.*, 1996, 81 ss., cui *adde* per ulteriori riferimenti DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, 203 ss.

⁵⁸ Così BARIATTI S., *Internet: aspects relatifs aux conflits de lois*, 549.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

a causa della pluralità dei soggetti “coinvolti” nell’illecito – da un lato, appare altresì estremamente incerta l’individuazione del luogo dove è stato commesso il fatto generatore del danno (si tratta del luogo – ma quale? – dove si trovava il soggetto agente o il luogo dove si trova il server della posta elettronica o del “blog” che il soggetto agente ha utilizzato per diffondere il proprio messaggio diffamatorio?) e, dall’altro lato, il criterio di collegamento dell’evento dannoso conduce inevitabilmente all’applicazione di una molteplicità spesso indefinita di leggi applicabili alla fattispecie, a seconda della possibile localizzazione dei soggetti danneggiati dalla condotta illecita⁵⁹.

A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza italiana non è peraltro univoca nel chiarire la nozione di “luogo dell’evento dannoso” nell’ambito in esame: la Cassazione penale ha ad esempio affermato che la percezione da parte di utenti localizzati in Italia di un messaggio diffamatorio immesso in rete da un sito Internet straniero era sufficiente a localizzare l’“evento-reato” in Italia e, quindi, a radicare la giurisdizione penale italiana⁶⁰; un giudice di merito ha invece escluso che la ricezione in Italia di informazioni commerciali di contenuto denigratorio nei confronti di una società italiana, riportate su articoli di stampa straniera diffusi su un sito internet anch’esso straniero, non fosse sufficiente a localizzare l’“evento dannoso” in Italia, con la conseguenza che il giudice italiano era carente di giurisdizione in merito all’azione di risarcimento dei danni lamentati dalla società italiana⁶¹.

Alla luce dei problemi applicativi sopra evidenziati, *de iure condendo*, la dottrina ha ipotizzato criteri di collegamento *ad hoc* volti a meglio individuare la legge applicabile agli illeciti commessi a mezzo Internet. In particolare, è stato autorevolmente proposto di elaborare una soluzione di diritto internazionale privato uniforme basata sull’applicazione “a cascata” (in senso favorevole al danneggiato) dei seguenti criteri di collegamento: (i) legge del luogo di “caricamento” su Internet (c.d. *uploading*) del materiale illecito (ad esempio perché diffamatorio o violativo di diritto d’autore); (ii) legge del luogo in cui si è verificato l’effetto principale della condotta illecita (ossia, potremmo dire, il luogo dove si è verificato il principale effetto dannoso); (iii) legge del luogo dove è domiciliato il danneggiante; (iv) legge che, a prescindere dai criteri di collegamento da “i” a “iii”, presenta il “collegamento più stretto con la fattispecie”⁶².

⁵⁹ Per analoghe considerazioni cfr. per tutti DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, 211.

⁶⁰ Così Cass. pen. 27 dicembre 2000, n. 4741, in *Dr. resp.*, 2001, 602 con nota di SARAVALLE A., *La Cassazione e le Convenzioni di Bruxelles e Lugano: vecchi principi e nuove incertezze applicative in materia di responsabilità civile*.

⁶¹ Così Trib. Monza 20 maggio 2002, in *Giur. mer.*, 2003, 2.

⁶² Così BARIATTI S., *Internet: aspects relatifs aux conflicts de lois*, 549.

Andrea La Mattina

7. Ambito di applicazione della legge individuata in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 62; rilevanza e *ratio* dell'esclusione del rinvio nella materia della responsabilità civile.

Dopo avere esaminato i criteri di collegamento previsti dall'art. 62 per individuare la legge applicabile alla responsabilità civile, pare opportuno svolgere qualche considerazione conclusiva circa la portata della legge individuata tramite tali criteri di collegamento.

In linea generale, come è stato correttamente affermato, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina l'intera fattispecie, ossia tanto i presupposti oggettivi e soggettivi, quanto gli effetti della responsabilità⁶³.

In primo luogo, quindi, la legge individuata secondo i criteri di collegamento previsti dalla norma in esame (e non la legge applicabile alla capacità di agire) disciplina la capacità di obbligarsi extracontrattualmente, che è capacità "speciale" ai sensi degli artt. 20, I comma, II periodo, e 23, I comma, II periodo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e, come tale, non assoggettata alla legge nazionale del soggetto responsabile⁶⁴.

Sempre in base alla legge regolatrice delle obbligazioni extracontrattuali saranno individuati i soggetti legittimati attivi e passivi dell'azione di responsabilità. In proposito, è stato peraltro correttamente sottolineato che l'esistenza concreta del diritto leso in capo al danneggiato andrà verificata in base alla legge del rapporto giuridico da cui trae origine lo stesso diritto leso e non in base alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali⁶⁵. Con riferimento ai legittimati attivi a proporre l'azione di responsabilità extracontrattua-

⁶³ In questi termini cfr. specialmente BALLARINO T., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 227; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1450; SEATZU F., *La responsabilità civile nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 821.

⁶⁴ Nel senso di cui al testo v. la Relazione illustrativa al disegno di legge che avrebbe condotto alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (riportata in POCAR F., *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1997, 193), nonché la dottrina – anche anteriore all'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218 – tra cui cfr. BAREL B.-ARMELLINI S., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 259; BALLADORE PALLIERI G., *Diritto internazionale privato italiano*, 360-361; CAPOTORTI, *La capacité en droit international privé*, in *Corsi Aja*, 1963, III, 253 ss.; CONETTI G., *La legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito*, in CENDON P. (a cura di), *La responsabilità civile, I, Danno e risarcimento in generale*, Torino, 1998, 525-526; FERRARI BRAVO L., *Responsabilità civile e diritto internazionale privato*, 122 ss.; MORELLI G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, 96; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 229; POCAR F., *Art. 62*, 1216; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1450. Sempre nel senso che la *lex causae* individuata ai sensi dell'art. 62 disciplina anche la capacità ad obbligarsi extracontrattualmente, ma non in quanto quest'ultima è una "capacità speciale", bensì perché si tratta di "un aspetto particolare della disciplina materiale della responsabilità", cfr. DAVI A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1997, 70.

⁶⁵ Cfr. BALLARINO T., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 228 e, nello stesso senso, BAREL B.-ARMELLINI S., *Manuale breve di diritto internazionale privato*, 260.

Art. 62 - Responsabilità per fatto illecito

le, occorre altresì precisare che l'eventuale surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato-danneggiato nei confronti dei terzi responsabili non è regolata dalla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, ma dalla *lex contractus* regolatrice del contratto di assicurazione⁶⁶; sempre in tema di assicurazioni, vale però rilevare che l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile del sinistro è, invece, regolata dalla legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale⁶⁷, come anche – in generale – è in base a tale legge che deve essere valutata la legittimazione passiva dell'assicuratore⁶⁸.

Ancora, sulla base della legge individuata in base all'art. 62 dovranno essere valutati gli elementi costitutivi della responsabilità stessa, ossia la qualificazione del fatto generatore della responsabilità⁶⁹, l'antigiuridicità della condotta, gli stati soggettivi eventualmente rilevanti (quali il dolo e la colpa) ovvero le ipotesi di attribuzione della responsabilità a titolo oggettivo, la disciplina dell'onere della prova e il nesso di causalità; così, anche le questioni inerenti l'area del danno risarcibile e la sua quantificazione, l'ammontare del risarcimento, la risarcibilità di particolari poste di danno (ad esempio, danno emergente, lucro cessante, danno biologico, danno non patrimoniale, danno indiretto, danno morale, danni *par ricochet*, *punitive damages*, ecc.), nonché le fattispecie scriminanti⁷⁰, le cause di estinzione e di limitazione della responsabilità, quali termini di prescrizione e decadenza e condizioni di validità di clausole di

⁶⁶ In questo senso cfr. per tutti SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, 324-325, cui *adde* CELLE P., *I contratti di assicurazione grandi rischi nel diritto internazionale privato*, Padova, 2000, 237 ss. e specialmente 242, ove ampi riferimenti sui contrasti dottrinali esistenti sul punto.

⁶⁷ Cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6110, in banca dati *DeJure*; Trib. Bolzano sez. distaccata di Brunico 21 aprile 2005, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 137. In dottrina cfr. CONETTI G., *La legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito*, 526; SARAVALLE A., *Responsabilità del produttore e diritto internazionale privato*, 324-325, cui *adde* CELLE P., *I contratti di assicurazione grandi rischi nel diritto internazionale privato*, 237 ss. e specialmente 242, ove ampi riferimenti sui contrasti dottrinali esistenti in materia. Sul punto cfr. infine CAPOTOSTI R., *Il diritto internazionale privato italiano (legge applicabile e giurisdizione nei rapporti assicurativi)*, in *Assicurazioni*, 1995, 336-337, il quale pone come alternative la legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 62 e la legge applicabile alle obbligazioni nascenti dalla legge di cui all'art. 61, sottolineando che quest'ultima norma pare senza dubbio invocabile nelle ipotesi in cui il contratto di assicurazione sia stato sottoscritto nell'assolvimento di un obbligo previsto dalla legge (come nell'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).

⁶⁸ Così, esplicitamente, Trib. Milano 11 giugno 1998, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 1364.

⁶⁹ In proposito LUGATO M., *Obbligazioni contrattuali e non contrattuali*, in *Corr. giur.*, 1995, 1258 parla di "qualificazione del fatto come illecito", il che è corretto, ma – tenuto conto delle considerazioni svolte nel paragrafo 1 (in particolare v. il testo corrispondente alle note da 3 a 6) – appare limitativo rispetto alla portata applicativa della norma di conflitto in esame, che abbraccia tutte le ipotesi di responsabilità civile non contrattuale.

⁷⁰ Su cui si sofferma, in particolare, MARESCA M., *Il fatto illecito nella riforma del diritto internazionale privato*, 11.

Andrea La Mattina

esonero/limitazione della responsabilità stessa saranno tutte assoggettate alla legge regolatrice dell'illecito aquiliano⁷¹.

Ai fini della individuazione dell'ambito applicativo della *lex causae* delle obbligazioni extracontrattuali viene poi in rilievo il problema se tale legge sia applicabile anche quando un fatto dannoso sia commesso in costanza di un rapporto preesistente tra danneggiante e danneggiato, per esempio nel caso in cui il passeggero di una nave rimanga ferito in conseguenza di un fatto imputabile alla responsabilità del vettore con il quale il passeggero aveva in precedenza stipulato un contratto di trasporto. L'art. 62 – analogamente al previgente art. 25 delle preleggi⁷² – non fornisce una risposta al quesito, ma pare corretto ritenere che la legge applicabile al fatto dannoso disciplini autonomamente tutte le questioni riguardanti la responsabilità extracontrattuale⁷³, eventualmente in concorso con la normativa applicabile all'inadempimento contrattuale, individuata sulla base delle norme di conflitto rilevanti in materia (ossia – nel caso in cui il diritto internazionale privato italiano rilevasse a riguardo – sulla base dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218)⁷⁴.

Infine, occorre sottolineare che le norme materiali dell'ordinamento individuato tramite i criteri di collegamento previsti dall'art. 62 disciplinano la fattispecie indipendentemente dalle norme di conflitto di tale ordinamento. L'art. 13, II comma, lett. c), legge 31 maggio 1995, n. 218, infatti, esclude l'intera materia delle obbligazioni non contrattuali dall'operatività del rinvio previsto dal comma 1 dello stesso art. 13⁷⁵.

Tale esclusione, oltre a corrispondere ad un orientamento generalmente diffuso a livello comparatistico⁷⁶, trova la sua *ratio*, con riferimento al I comma dell'art. 62, nella circostanza che l'opzione concessa al danneggiato avente a

⁷¹ In argomento cfr. l'accurata disamina compiuta da DAVÌ A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 68 ss.

⁷² Per un'analisi del problema in esame nel vigore della disciplina di cui all'art. 25 delle preleggi cfr. FERRARI BRAVO L., *Le rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé*, in *Corsi Aja*, 1975, III, 363 ss.

⁷³ Cfr. CAMPIGLIO C., voce "Obbligazioni non contrattuali (dir. int.)", in *Il diritto – Enciclopedia giuridica*, X, Milano, 2007, 240-241; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale – Parte speciale*, 229; POCAR F., *Art. 62*, 1217.

⁷⁴ Sui problemi internazionalprivatistici del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale cfr. per tutti DAVÌ A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 77-81.

⁷⁵ Sull'art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218, v. in questo *Trattato, supra sub* art. 13, cui adde MOSCONI F., *Art. 13*, in POCAR F.-TREVES T.-CARBONE S.M.-GIARDINA A.-LUZZATTO R.-MOSCONI F.-CLERICI R. (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, 956 ss.; MUNARI F., *Art. 13*, in BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218 – Commentario*, in *Nuove leggi civ.*, 1996, 1018 ss.

⁷⁶ Cfr. per tutti DAVÌ A., *Le questioni generali del diritto internazionale privato nel progetto di riforma*, in *Riv. dir. intern.*, 1990, 556 ss.; SARAVALLE A., *Recenti sviluppi in materia di responsabilità civile in diritto internazionale privato comparato*, 657 ss.

Art. 63 - Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

oggetto la scelta tra la legge del “fatto” e quella dell’“evento” è chiaramente ispirata a favorire lo stesso danneggiato in un’ottica di “carattere materiale”, dove la comparazione tra le leggi ha riguardo soltanto al diritto sostanziale e non anche alle norme di conflitto. In altri termini, tale *favor laesi* sarebbe notevolmente neutralizzato nella misura in cui il meccanismo del rinvio non consentisse una scelta di legge basata soltanto sull’immediata comparazione dei diritti sostanziali delle due leggi opzionabili⁷⁷.

Con riferimento al II comma dell’art. 62, l’esclusione del rinvio si giustifica invece nella “*ratio* localizzatrice” di tale disposizione, la quale sottopone quelle fattispecie che presentino collegamenti rilevanti con un unico ordinamento alla legge di tale ordinamento: è evidente che, in questo caso, la finalità di coordinamento tra ordinamenti che sta alla base del meccanismo del rinvio “cede” rispetto alla scelta operata dal legislatore della riforma di favorire l’applicazione della legge che presenta stretti collegamenti con la fattispecie in relazione alla localizzazione dei soggetti coinvolti⁷⁸.

Art. 63 - Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

di
Paolo Borghi¹

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

⁷⁷ Per analoghe considerazioni cfr. DAVÌ A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 14; SARAVALLE A., *Art. 62*, 1450. In generale, sul fatto che, nelle materie diverse da quella contrattuale, l’autonomia concessa alle parti in merito alla designazione della legge applicabile, essendo confinata alla scelta tra limitate leggi ed operando all’interno di disposizione di conflitto basate primariamente su uno (o più) criteri di collegamento oggettivi (come nel caso dell’art. 62, I comma), non sarebbe di per sé incompatibile con il meccanismo del rinvio, cfr. PICONE P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, 525, nt. 32.

⁷⁸ Lo sottolinea DAVÌ A., *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, 14-15.

¹ Professore ordinario in Diritto agrario e incaricato in Diritto dell’Unione europea e di Diritto alimentare nell’Università di Ferrara. Avvocato.